



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE

COMITATO GEMELLAGGI

Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 17/05/2002

Entrata in vigore del Regolamento: 13/06/2002

SOMMARIO:

ART. 1.....	3
ART. 2.....	3
ART. 3.....	3
ART. 4.....	3
ART. 5.....	3
ART. 6.....	3
ART. 7.....	4
ART. 8.....	4
ART. 9.....	4
ART. 10.....	4
ART.11.....	4
ART. 12.....	4
ART.13.....	4
ART.14.....	4

ART. 1

- E' istituito nel Comune di Castellarano il Comitato gemellaggi col compito di :

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Castellarano con enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra , con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

ART. 2

– Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta comunale.

Il Comitato al fine di incrementare sempre di più le proprie attività potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART. 3

– Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi , d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l' Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e (se esistente) con la sua federazione regionale e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART. 4

– Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione civica tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e i portavoce dei Gruppi consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, dei Sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, della stampa e TV locali , dell'Ente Fiera e della Pro – loco, del Movimento federalista europeo e dell'Associazione europea degli insegnanti (AEDE).

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 5

– Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da :

- Il Presidente scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- Un Vice Presidente
- Un Segretario
- Un Tesoriere

ART. 6

– La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) Per dimissioni
- b) Per assenza (più di tre consecutive)
- c) Per richiesta delle Associazioni di appartenenza
- d) Per la richiesta della totalità degli altri membri

ART. 7

– L'Assemblea plenaria del Comitato di cui all'art. 4 si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

ART. 8

– L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ART. 9

– La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

ART. 10

– Le Convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni di urgenza essere potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART.11

- Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'Ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

ART. 12

- Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.13

– L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

ART.14

- Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività , vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.